



Rete PerlaTerra

Associazione di Promozione Sociale per lo sviluppo e le reti di impresa e di comunità

STATUTO Adottato dall'Assemblea del 13 febbraio 2020

Titolo I

Costituzione Denominazione e Scopi

Articolo 1 - Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, con sede in Matera e con durata illimitata, l'associazione non riconosciuta "Associazione di Promozione Sociale per l'economia sociale, le reti di impresa e di comunità - Rete PerlaTerra" da qui in avanti denominata brevemente "Rete PerlaTerra".

La Rete PerlaTerra è promossa dall'Associazione Altragricoltura Alleanza per la Sovranità Alimentare e dall'A.S.A. (Associazione per la Sovranità Alimentare).

Rete PerlaTerra è apartitica, apolitica, non ha scopo di lucro e aderisce alla Confederazione Altragricoltura – Alleanza per la Sovranità Alimentare, di cui, ai sensi dello statuto della Confederazione, si definisce come lo strumento per rappresentare e supportare il sistema delle imprese che, riconoscendosi nei principi della Sovranità Alimentare, stabiliscono aggregazioni per ottimizzare, rafforzare ed sviluppare la propria competitività e le Reti di Comunità che si costituiscono per realizzare iniziative di riqualificazione sociale sia in relazione ai territori che alle filiere del cibo, all'uso della terra e del mare, dei beni comuni ambientali e culturali ad essi legati. Rete PerlaTerra può, conseguentemente, utilizzare il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confederazione Altragricoltura.

Articolo 2 – Principi costitutivi

Rete PerlaTerra assume i principi della Sovranità Alimentare come base per rafforzare la competitività delle imprese collocandole in un ruolo di responsabilità e relazione piena all'interno dei cicli di produzione/distribuzione consumo del cibo e dei servizi legati alla gestione della terra e del mare.

Restituire centralità e responsabilità ai produttori, alle aziende agricole e di trasformazione e a chi lavora la terra e nel mare è fine imprescindibile di qualsiasi fuoriuscita dalla crisi del sistema agroalimentare che tiene la aziende in condizioni di marginalità e i cittadini nella difficoltà crescente di accesso al cibo e alla garanzia di un territorio tutelato ed ecologicamente sostenibile.

La Sovranità Alimentare (ovvero il diritto dei popoli e delle comunità a determinare il proprio modello di produzione, distribuzione e consumo del cibo e di uso della terra e del mare) è il sistema dei principi ispiratore di fondo cui vengono conformati i modelli operativi per le azioni e le iniziative operative sia come regolatore dei progetti di sviluppo territoriale, che dei sistemi di impresa e nell'accrescimento della capacità delle comunità di svilupparsi.

La funzione sociale dell'impresa nella sua relazione con le comunità e il territorio e nella sua capacità di produrre ricchezza per tutti i portatori di interesse e per la comunità di contesto è la guida per rimodulare la competitività e rafforzare sia la resilienza dei sistemi produttivi, sociali e

ambientali sia di liberare processi economici positivi capaci di rispondere alle grandi sfide imposte dai rischi del cambiamento climatico, della lotta alla fame e alla povertà, delle disuguaglianze.

Essendo la proposta della Sovranità Alimentare un sistema di principi fondato sui diritti e la democrazia, sono centrali i principi di tutela del lavoro e dei suoi diritti sia nel pieno riconoscimento del lavoro dipendente, sia nella tutela delle condizioni in cui si esprime quello dei titolari delle imprese. L'etica delle relazioni che si sviluppano nei rapporti di lavoro è valore fondante dell'iniziativa della Rete PerlaTerra

Rete PerlaTerra assume i principi dell'agroecologia, dell'economia circolare e della difesa dei Beni Comuni (fra cui l'acqua, l'energia e la terra) fra i suoi principi ispiratori e fondanti al fine di assicurare benessere sociale.

Al fine di restituire centralità all'impresa che gestisce direttamente le risorse producendo il cibo e i servizi collegati al lavoro della terra e nel mare, occorre qualificare la capacità competitiva per reggere le sfide del tempo ma è, anche, essenziale costruire filiere e cicli economici in cui i rapporti siano socialmente condivisi ed equilibrati a partire dal criterio fondamentale per cui il valore aggiunto che si determina (sia quello economico che quelli sociali, ambientali ed etici) siano equamente distribuiti fra i diversi attori impegnati.

La Sovranità Alimentare è assunta come strumento attivo della riorganizzazione dei cicli economici e sociali e, al fine di definirne i contenuti e gli obiettivi, la Rete PerlaTerra partecipa insieme agli altri soggetti del sistema di Altragricoltura alla sua implementazione e articolazione, contribuendo con risorse, proposte e iniziative allo sviluppo dell'Associazione per la Sovranità Alimentare, alla Scuola Contadina di Altragricoltura ed al suo Centro di Documentazione.

Articolo 3 – Scopi

Ambito di intervento della Rete PerlaTerra è la realizzazione di cicli sociali/economico/produttivi nelle filiere del cibo, del lavoro della terra e nel mare, degli insediamenti abitativi rurali e nelle sue relazioni con le città e nei servizi collegati.

Referenti dell'intervento della Rete PerlaTerra sono sia i singoli soggetti (imprese ed attori sociali) chiamati a qualificare e rafforzare la propria competitività e le proprie performance individuali, sia le reti e filiere che fra di essi si stabiliscono per accrescere la capacità di offrire

L'Associazione si pone al servizio degli associati quale sede di coordinamento, sviluppo, promozione e rappresentanza perseguendo direttamente i seguenti obiettivi:

- rafforzare la capacità degli attori economici e produttivi di rispondere alle domande di responsabilità sociale, di qualità delle produzioni e dei processi, di gestione delle risorse, di innovazione fornendo supporti e servizi progettuali, formativi e assistenziali;
- realizzare, sia in collaborazione con esperti esterni e in particolare con le Associazioni del Sistema Confederale di Altragricoltura (a cominciare dall'Associazione per la Sovranità Alimentare e il suo Laboratorio di Progettazione Sociale e di Sviluppo) progetti di sviluppo e di rigenerazione sociale dei cicli produttivi ed economici e delle imprese ad alto impatto sociale ed etico;
- attivare processi di filiera e cicli integrati della produzione del cibo, la sua innovazione, il lavoro della terra e nel mare promuovendo impresa innovativa e la sua integrazione con i processi di gestione territoriale e di comunità;
- favorire l'integrazione e la competitività delle piccole e medie imprese attraverso i nuovi modelli di aggregazione previsti dal "contratto di rete", come disciplinato dalla normativa in materia,

nonché promuovendo le diverse forme di collaborazione e cooperazione tra imprese, secondo le modalità più idonee a sostenerne la crescita;

- promuovere il coordinamento dell'attività degli associati e il perfezionamento delle loro tecniche operative ai fini di un crescente supporto delle imprese per favorire la nascita di reti di imprese e di altri modelli contrattuali di cooperazione imprenditoriale ;
- sostenere le reti e le aggregazioni di imprese nella gestione e nello sviluppo dei progetti comuni, anche per usufruire delle opportunità e delle agevolazioni previste dalla normativa vigente;
- realizzare eventi, convegni e workshop in materia di aggregazioni e reti di impresa;
- far partecipare le reti d'impresa, i consorzi e le altre forme di collaborazione tra imprese a missioni internazionali organizzate dal sistema Confederazione Altragricoltura;
- promuovere e diffondere la rete d'impresa favorendo la crescita di nuove reti consolidando quelle esistenti attraverso lo studio di iniziative innovative tecnologicamente avanzate in collaborazione con enti pubblici, Università, partner privati ed enti di ricerca.
- elaborare studi e ricerche sui temi di interesse degli associati quali ad esempio: la crescita dimensionale, la creazione e la gestione di reti, la valutazione delle performance delle reti, il ruolo delle filiere nei mercati internazionali, l'utilizzo delle reti per il presidio dei mercati, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale industriale, le esigenze finanziarie delle aggregazioni di imprese, le innovazioni tecnologiche, il rapporto con i cluster e le filiere;
- elaborare e sviluppare progetti specifici a supporto degli associati sul tema delle reti, quali, a titolo esemplificativo, la sostenibilità, la simbiosi nel ciclo agroindustriale, l'efficienza energetica, la trasformazione digitale delle filiere, l'innovazione tecnologica, la sicurezza e la logistica integrata, la capacità di relazionarsi con i mercati locali, nazionali e internazionali, la formazione, il welfare;
- coordinare l'attività degli associati nell'individuazione e nel raggiungimento di obiettivi comuni quali l'adozione di nuovi provvedimenti normativi e l'elaborazione di policy confederali che favoriscano lo sviluppo delle aggregazioni e delle reti di imprese, Organizzazioni di Produttori, anche nell'ambito di filiere, cluster, parchi tecnologici e incubatori di impresa;

Per la realizzazione degli scopi definiti, la Rete PerlaTerra partecipa in collaborazione con l'A.S.A - Associazione per la Sovranità Alimentare e ad ogni altro soggetto utile alla definizione di progetti di impresa e di comunità operando, in particolare, a integrare i diversi soggetti economici e imprenditoriali nella attuazione delle iniziative progettate.

A tal fine la Rete PerlaTerra promuove la realizzazione di aggregazioni di impresa per la gestione delle attività potendo assumere il ruolo e la funzione di supporto, facilitazione e coordinamento.

L'Associazione può, più generalmente, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale laddove finalizzate ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Al medesimo fine, può stipulare intese, accordi o convenzioni con Istituzioni, Enti altre Organizzazioni che perseguono finalità strumentali, contigue o affini all'esigenza di sviluppo e promozione dei fenomeni aggregativi e della crescita organizzativa dimensionale delle imprese. Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari e internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati in Italia e all'estero.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve le funzioni sopra descritte con indipendenza e autonomia e nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli organizzativi e competenze fra le componenti del sistema.

L'Associazione persegue gli scopi di cui sopra ispirando le proprie modalità organizzative e la propria attività ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Altragricoltura, che costituisce parte integrante del presente Statuto.

Titolo II - Associati

Articolo 4 - Adesione degli associati

A Rete PerlaTerra possono aderire, in qualità di effettivi, le Organizzazioni aderenti alla Confederazione Altragricoltura, quali le Associazioni di territorio, le Associazioni e le Federazioni di settore, le Rappresentanze regionali, le Rappresentanze di settore e di progetto, le Rappresentanze internazionali e gli Associati di Confederazione Altragricoltura che operano per lo sviluppo, l'integrazione e la competitività delle piccole e medie imprese.

Tutti gli aderenti già iscritti alla Confederazione Altragricoltura vengono iscritti alla Sezione degli "Associati Effettivi" per cui viene rilasciato loro un attestato nominale con la dizione e il numero identificativo conseguente.

Il diritto di essere iscritto al registro degli "Associati effettivi" della Rete PerlaTerra è conseguentemente riservato agli aderenti al sistema di Altragricoltura Alleanza per la Sovranità Alimentare.

Possono, altresì far parte dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che siano interessate all'attività stessa e condividono gli obiettivi compresi nel presente Statuto anche non iscritti alla Confederazione Altragricoltura. In questo caso gli aderenti vengono iscritti nel registro degli "Associati Aggregati" alla Rete PerlaTerra e viene rilasciato loro un attestato nominale con la dizione e il numero identificativo conseguente.

Gli "Associati Aggregati" possono essere imprese, reti di impresa, consorzi, enti, associazioni e organismi che operano per la promozione e la tutela di interessi omogenei o contigui a quelli di Rete PerlaTerra e che sono interessati a sviluppare progetti ed iniziative di riqualificazione sociale, economica e produttiva o ad avviare attività coerenti con gli obiettivi delle realizzazioni di economia etica e ad alto impatto sociale.

Possono essere "Associati Aggregati" organismi, associazioni, collettivi impegnati in progetti di riqualificazione e valorizzazione del territorio e delle comunità.

Possono altresì aderire all'associazione Club, Circoli, Associazioni, Enti e Organizzazioni nazionali e internazionali il cui Statuto Sociale preveda tale possibilità e le cui attività istituzionali siano compatibili con quelle previste dal presente Statuto.

Tutte le attività di impresa promosse e costituite per l'iniziativa dell'Associazione Rete PerlaTerra o coinvolte in progetti in cui la Rete PerlaTerra è impegnata vengono iscritte automaticamente alla sezione degli "Associati Aggregati".

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa la cui misura è stabilita annualmente, che potrà essere variata in qualsiasi momento dal Consiglio Generale dell'associazione e che dovrà essere versata in un'unica soluzione o in versamenti periodici, a seconda di quanto stabilito dal Consiglio Generale. Tale quota non può essere trasmessa ad altro socio, se non in caso di morte o in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su

apposito modulo.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Generale il cui giudizio è insindacabile.

In base alle disposizioni di legge 675/1997 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio.

In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la proprietà parentale.

L'associazione potrà riunire gli associati in Sezioni, con particolare riferimento ai vari settori merceologici e/o alle loro specifiche attività.

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confederazione Altragricoltura.

Sull'accettazione della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Presidenza.

In caso di pronuncia negativa, può essere richiesto il riesame della domanda da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile, che decide in modo inappellabile nel caso la domanda venga accolta.

Contro la deliberazione negativa del Consiglio Generale è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri che deciderà, in modo definitivo, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, che non ha effetto sospensivo.

L'adesione impegna l'associato per un anno, che decorre dal primo giorno dell'anno solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. L'adesione si intende perfezionata dall'effettivo pagamento della quota di ammissione, secondo quanto previsto nella delibera contributiva. Ai soli effetti della quantificazione dei contributi associativi, l'adesione decorre dal mese di ammissione. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta dell'associato da presentarsi, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare.

Articolo 4 - Diritti e doveri degli associati

L'adesione a Rete PerlaTerra conferisce all'Associato Effettivo il diritto di partecipare alla vita associativa, secondo le norme del presente Statuto, nonché di avvalersi dei servizi e delle prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, che l'associazione è in grado di offrire ai propri associati.

Restano, invece, escluse per gli Associati Aggregati tutte quelle prestazioni che comportino l'assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte di Rete PerlaTerra.

I soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento ed elettorato attivo e passivo negli organi di Rete PerlaTerra, purché in regola con gli obblighi statutari e secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Agli Associati Aggregati è riconosciuto il diritto di partecipare all'Assemblea e di elettorato passivo, limitatamente al Consiglio Generale.

I soci, sia effettivi che aggregati, hanno l'obbligo di osservare il presente Statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali di Rete PerlaTerra, nonché di corrispondere le quote di ammissione e i contributi di cui al successivo articolo 5.

Ciascun associato ha, altresì, l'obbligo di attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della propria appartenenza alla Rete PerlaTerra.

Gli Associati Aggregati devono fornire ogni dato necessario all'aggiornamento dell'anagrafica associativa e comunque utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.

Articolo 5 - Contributi associativi

Le quote di ammissione e i contributi annui sono corrisposti dagli associati nella misura e secondo le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Generale.

Gli associati non in regola con il pagamento dei contributi non possono né partecipare all'Assemblea, né avere propri rappresentanti eletti negli organi associativi.

Le quote di ammissione degli aderenti non sono trasmissibili né per atto tra vivi né mortis causa.

Articolo 6 - Cessazione della qualità di associato

La qualità di associato cessa:

- a) per recesso, comunicato con raccomandata A.R. o con PEC. Ai fini del contributo associativo, il recesso avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo;
 - b) per disdetta del rapporto associativo nei termini di cui al precedente articolo 3;
 - c) per esclusione, deliberata dal Consiglio Generale nei seguenti casi:
 - qualora vengano meno, nell'associato, i requisiti di ammissione;
 - per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto;
 - per morosità reiterata o protrattasi per oltre dodici mesi;
 - per comportamenti ovvero iniziative che, a giudizio del Consiglio Generale, rechino nocumento o danno anche di immagine alla Associazione.
- Resta fermo per l'associato escluso l'obbligo contributivo fino alla conclusione dell'anno solare nel corso del quale è assunta la relativa delibera;
- d) per scioglimento dell'Associato, fermo restando l'obbligo contributivo riferito all'anno di assunzione della relativa delibera.

Articolo 7 - Sanzioni Associative

Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) sospensione dal diritto a partecipare all'Assemblea dell'Associazione;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività associativa, per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono cariche direttive nell'Associazione;
- e) decadenza dei rappresentanti dell'Associato che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna dell'Associazione;
- f) sospensione dell'elettorato attivo e/o passivo;
- g) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto o dal Codice etico confederale.

Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, in proporzione alla gravità dell'inadempimento.

Contro la delibera che dispone la sanzione può essere proposto ricorso ai Proviviri con la procedura di cui al successivo articolo 18, nel termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Titolo III Organi dell'Associazione

Articolo 8 - Organi Associativi

Sono organi di Rete PerlaTerra:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Tesoriere

- e) il Presidente ed i Vice Presidenti;
- f) gli Organi di controllo – Proviviri e Revisori contabili.

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il pagamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino al giorno precedente l'Assemblea dandone immediata comunicazione all'Associazione. I soci non in regola con gli obblighi contributivi possono partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto, neppure per delega da altro socio, e di intervento.

Partecipano all'Assemblea, senza diritto di voto, i rappresentanti dei soci aggregati.

L'Assemblea si riunisce:

- a) in via ordinaria, una volta all'anno, al massimo entro sei mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
- b) in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Generale ovvero quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Presidenza o da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quinto del totale dei voti oppure ne faccia richiesta il Consiglio dei Revisori contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti, la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dall'adempimento della richiesta stessa. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Presidente almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto della metà. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un quinto dei voti attribuiti a tutti gli associati; tuttavia, trascorsa un'ora, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

Ogni socio effettivo ha diritto ad un voto e può esprimere per delega scritta il voto per un altro socio effettivo.

Articolo 10 - Attribuzioni dell'Assemblea

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'approvazione del programma e degli indirizzi strategici di attività;
- b) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e relative deliberazioni;
- c) l'approvazione dei contributi proposti dal Consiglio Generale;
- d) l'elezione ogni quadriennio pari del Presidente e degli eventuali Vicepresidenti dell'Associazione, con il relativo programma di attività; l'elezione ogni quadriennio dispari dei componenti elettivi del Consiglio Generale, dei Proviviri e dei Revisori contabili;
- e) le modifiche allo Statuto della Associazione;
- f) lo scioglimento della Associazione e la nomina dei liquidatori;
- g) ogni altro atto riservato alla stessa dal presente Statuto o dalla legge ovvero ad essa sottoposto dal Consiglio generale o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio Generale

Il Consiglio Generale dell'Associazione è composto dal Presidente, dai componenti del Consiglio di Presidenza, dal Tesoriere e da un numero di sei Consiglieri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. Il Presidente può nominare fino a due componenti del Consiglio Generale tra persone che siano espressione particolarmente significativa della base associativa.

Con la convocazione dell'Assemblea gli associati verranno invitati a comunicare la propria eventuale candidatura o quella di altri associati che siano disponibili. E' possibile la presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Associati.

Le candidature dovranno pervenire alla sede della Associazione, in forma scritta, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione. Agli Associati effettivi viene inviata la comunicazione della composizione delle liste, in tempo utile per il voto in Assemblea.

Ogni associato elettore può votare per un numero di candidati inferiore ai seggi da ricoprire.

Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari; i componenti possono essere rieletti per un massimo di un altro quadriennio consecutivo al primo. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Qualora per dimissioni o altra causa vengano a mancare uno o più membri elettivi del Consiglio Generale, e sempre che rimanga in carica la maggioranza dello stesso, il Consiglio stesso si integrerà per cooptazione con deliberazione a maggioranza assoluta, selezionando i candidati tra i primi dei non eletti. I Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea e, se ratificati da quest'ultima, resteranno in carica sino alla scadenza del Consiglio. In caso contrario, l'Assemblea provvederà ad integrare il Consiglio Generale nominando i nuovi membri che rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso.

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno, nonché quando lo dispongano il Presidente o il Consiglio di Presidenza o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi membri.

Il Consiglio Generale è convocato almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, ridotto a due giorni nel caso di urgenza.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno un terzo dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti, senza tenere conto degli astenuti e delle schede bianche, e con prevalenza, in caso di parità, del voto di chi presiede.

Articolo 12 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) nel quadro delle direttive strategiche e delle delibere dell'Assemblea definisce le direttive per lo svolgimento delle attività e dei servizi della Associazione, cura il conseguimento dei fini statuari e prende in esame tutte le questioni di carattere generale;
- b) propone all'Assemblea, il Presidente ed, eventualmente i Vice Presidenti, nonché il relativo programma di attività;
- c) propone all'Assemblea la misura delle quote di ammissione "una tantum" e dei contributi associativi e approva la delibera contributiva annuale da portare al voto dell'Assemblea;
- d) delibera tutti gli atti che eccedono l'amministrazione ordinaria che riterrà necessari, opportuni e utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, salva ratifica da parte dell'Assemblea;
- e) approva il bilancio consuntivo da sottoporre al voto dell'Assemblea e approva il bilancio preventivo;
- f) sottopone all'Assemblea qualsiasi argomento che, rientrando negli scopi della Associazione, per la sua particolare importanza meriti l'esame e le deliberazioni dell'Assemblea;
- g) nomina e revoca il Direttore dell'Associazione;
- h) propone all'Assemblea le modifiche allo Statuto;
- i) riesamina le domande di ammissione;
- j) delibera le sanzioni di espulsione e di decadenza;
- k) adotta e modifica gli eventuali regolamenti interni;
- l) promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile tanto per il raggiungimento degli scopi statuari, quanto per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Associazione;

- m) fissa la sede legale della Associazione e può aprire uffici e rappresentanze in città sia italiane che straniere;
- n) elegge il tesoriere dell'Associazione su proposta del Presidente;
- o) esercita ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto o dalla legge.

Articolo 13 - Il Consiglio di Presidenza: composizione e attribuzioni

Il Consiglio di Presidenza è composto da:

- a) il Presidente della Associazione;
- b) i Vice Presidenti elettivi, proposti in un numero massimo di tre dal Presidente dell'Associazione e nominati dal Consiglio Generale ed eletti in Assemblea;
- c) il delegato di Confederazione Altragricoltura per le aggregazioni e/o le reti d'impresa, come Vice Presidente di diritto, se individuato e qualora non vi partecipi già ad altro titolo;
- d) il Tesoriere proposto dal Presidente dell'Associazione ed eletto dal Consiglio Generale

I Vice Presidenti elettivi componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica quattro anni in coerenza con la durata del mandato del Presidente e scadono insieme al mandato di quest'ultimo. Essi sono rieleggibili, ma per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Il Vice Presidente di diritto scade con il venir meno della delega che gli è stata conferita da Confederazione Altragricoltura.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti elettivi vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce di regola una volta ogni tre mesi, con avviso di convocazione da inviarsi almeno sette giorni prima della data dell'adunanza, ridotto a due giorni nel caso di urgenza.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tenendo conto degli astenuti.

Il Consiglio di Presidenza:

- a) nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale stabilisce l'azione a breve termine della Associazione e predispone i piani per l'azione a medio e lungo termine e ne controlla i risultati;
- b) nomina e revoca i rappresentanti della Associazione presso Enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere;
- c) redige la proposta di bilancio consuntivo e preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio generale e dell'Assemblea;
- d) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi associati o delega l'esercizio di tale funzione ad uno dei Vice Presidenti;
- e) delibera le sanzioni di sospensione;
- f) esercita le funzioni che gli sono state delegate dal Consiglio Generale;
- g) esercita in caso di urgenza tutti i poteri conferiti dal presente Statuto al Consiglio Generale, con esclusione unicamente di quelli indicati alla lettera
- h) dell'articolo 12, al quale deve riferire per la ratifica nella sua prima riunione utile;
- i) ratifica i provvedimenti di propria competenza che, in caso di necessità ed urgenza, ha adottato il Presidente;
- l) monitora le attività di gestione economica e finanziaria valutando (su base trimestrale) la relazione proposta dal tesoriere e redigendo un relativo verbale
- m) esercita ogni altro compito attribuitogli dal presente Statuto o dalla legge

Articolo 14 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto, su proposta del Consiglio Generale, dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari. Il Presidente dura in carica quattro anni.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 15, previa consultazione dei soci.

Egli vigila sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi associativi, dei quali cura la convocazione e il coordinamento. Compie gli atti di ordinaria amministrazione con facoltà di delega e promuove nuove servizi per il costante sviluppo associativo.

Il Presidente può, in casi di necessità ed urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Generale o del Consiglio di Presidenza, sottoponendoli a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti o a determinati membri del Consiglio Generale, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione anticipata del mandato, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente Vicario, se nominato, o da quello più anziano d'età, che ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso, la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Articolo 15 - Commissione di designazione-procedura di designazione ed elezione

È competenza distintiva della Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi di seguito previsti.

La Commissione di designazione è composta da tre saggi, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi. Alla designazione dei tre saggi concorrono congiuntamente: la Presidenza della Confederazione Altragricoltura (che ne indica uno), la Presidenza dell'Associazione per la Sovranità Alimentare (che ne indica un secondo) e il Consiglio Generale uscente dell'Associazione Rete PerlaTerra (che indica il terzo).

Una volta definita nella sua composizione, la Commissione, che deve insediarsi 3 mesi prima della scadenza del mandato del Presidente, entro 30 giorni dal suo insediamento, sentito il Consiglio Generale e ricevute le eventuali candidature, avanza le proposte per l'elezione del nuovo presidente (eventualmente proponendo una rosa di nomi) che saranno formalizzate con una relazione esplicativa, e trasmesse al Consiglio Generale perché convochi l'Assemblea

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 16 – Il Tesoriere e la gestione finanziaria

Il Tesoriere ha il compito di gestire le attività finanziarie ed economiche dell'Associazione, aprire conti correnti e gestire l'amministrazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere, collabora con il Presidente ed a lui spetta il compito di provvedere alla tenuta e all'aggiornamento dei libri contabili ed alla predisposizione del progetto di bilancio dell'Associazione.

Per l'adempimento degli obblighi contabili e per la predisposizione e redazione di documenti e prospetti di sintesi, contabili, di bilancio, il tesoriere può avvalersi di collaboratori o professionisti con il consenso e l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alle operazioni di incasso e di pagamento, sia a mezzo contanti che con l'utilizzo di conti correnti bancari e postali indicati dal Consiglio Direttivo. Egli è responsabile dei depositi in contanti e valori costituenti la cassa dell'Associazione.

Il Tesoriere può essere delegato dal consiglio di presidenza all'apertura ed alla gestione esclusiva dei Conti Correnti e Bancari anche in assenza della firma del Presidente.

Articolo 17 - Riunioni di Assemblea, Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza

L'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza sono convocati dal Presidente o, in caso di mancanza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o da quello più anziano di età, mediante lettera raccomandata, posta elettronica, telefax o altri mezzi equivalenti che garantiscano la ricezione. L'avviso di convocazione deve contenere la data, il luogo della riunione, nonché le materie all'ordine del giorno.

E' ammesso farsi rappresentare all'Assemblea mediante delega scritta da altro associato o da proprio dipendente con potere decisionale o da imprenditore con incarico associativo: ciascun partecipante non può essere portatore di più di una delega.

La partecipazione in Consiglio Generale e Consiglio di Presidenza non è invece delegabile.

E' ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Presidenza in audio o videoconferenza o altri strumenti simili, purché sia consentito l'accertamento dell'identità dei soggetti.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i soggetti presenti.

Le deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio di Presidenza sono presieduti dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente Vicario, se nominato, o da quello più anziano d'età.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza, una persona all'uopo designata.

I Proviviri ed i Revisori contabili sono invitati, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. Non sono ammessi inviti permanenti, ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Articolo 18 - Vice Presidenti

Sono Vice Presidenti dell'Associazione:

- i componenti della squadra del Presidente, in numero massimo di tre, proposti da quest'ultimo al Consiglio Generale ed eletti dall'Assemblea su proposta dello stesso Consiglio;

- di diritto, il delegato di Confederazione Altragricoltura per le aggregazioni e/o le reti d'impresa, se individuato.

I Vice Presidenti collaborano con il Presidente, il quale può conferire loro specifici mandati o deleghe nella realizzazione del programma di attività e nella conduzione e rappresentanza dell'organizzazione, per approfondire determinate tematiche o attuare programmi di interesse per l'organizzazione.

Tra i Vice Presidenti, il Presidente può individuarne uno con funzioni di Vicario.

In caso di dimissioni o di altro motivo di cessazione della carica di un Vice Presidente, la sostituzione avverrà con le modalità previste dall'articolo 13.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori contabili

L'Assemblea elegge, ogni quadriennio pari, a scrutinio segreto e con diritto di voto limitato ai due terzi dei seggi da ricoprire quali membri effettivi, un Collegio di tre Revisori contabili, e ne designa Presidente colui che ha riportato più voti.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

La carica di Revisore contabile è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con quella di Presidente e Vice Presidente di altra organizzazione nel sistema confederale di Altragricoltura. Con la convocazione dell'Assemblea gli Associati verranno invitati a comunicare la propria eventuale candidatura o quella di altri associati che siano disponibili.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Associazione e, attraverso il proprio Presidente, ne riferisce all'Assemblea con la Relazione sul bilancio consuntivo. Può richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

I Revisori contabili sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore, subentra il Revisore contabile risultato, in ordine al numero dei voti conseguiti, primo fra i non eletti; in caso di parità subentra quello più anziano di età.

Articolo 20 - Proviviri

L'Assemblea elegge, ogni quadriennio dispari, a scrutinio segreto, tre Proviviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 4 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire e comunicata agli associati effettivi in anticipo rispetto alla votazione. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. E' possibile la presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Associati effettivi.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con tutte le cariche dell'Associazione e con la carica di Presidente, di Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederale.

Spetta ai 3 Proviviri, costituiti in collegio arbitrale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Ai fini della costituzione, del funzionamento del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, trova applicazione, per quanto compatibile, la relativa disciplina dello Statuto di Confederazione Altragricoltura e del regolamento di attuazione, nonché i regolamenti interni adottati dalla Rete PerlaTerra.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Proboviro, subentra il Proboviro Risultato primo fra i non eletti; in caso di parità subentra quello più anziano d'età.

Titolo IV - Fondo sociale e Bilanci

Articolo 21 - Fondo sociale

Il fondo sociale della Associazione è costituito:

- a) dalle quote di ammissione e dai contributi associativi;
- b) dagli eventuali avanzi delle gestioni annuali e riserve;
- c) dagli eventuali investimenti mobiliari ed immobiliari;
- d) dalle somme incassate quale compenso per i servizi resi ai propri associati;
- e) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Associazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Con il fondo si provvede alle spese per il funzionamento della Associazione ed a tutte le occorrenze dell'attività sociale.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell'Associazione e, pertanto, gli associati che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul fondo medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 22 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il primo trimestre dell'anno su proposta del Tesoriere, il Consiglio di Presidenza elabora il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea insieme alla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

In ogni caso, i bilanci dovranno essere presentati al Collegio dei Revisori contabili almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Titolo V Modificazioni dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Articolo 23 - Modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale col voto favorevole dei due terzi dei voti presenti - ivi compresi i nulli - e che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli associati.

In casi particolari, il Consiglio Generale può sottoporre agli Associati, mediante referendum, da effettuare nelle forme stabilite dal Consiglio medesimo, le modificazioni dello Statuto, da approvare sempre con la maggioranza di cui al comma precedente.

Agli Associati che in sede di Assemblea o di referendum abbiano dissentito dalle modificazioni adottate, è consentito il diritto di recesso da notificare tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. Per quanto riguarda il pagamento del contributo associativo il recesso avrà comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Associati.

Con la maggioranza di cui al comma precedente l'Assemblea nomina un collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di Controllo previsto dalla legge.

Titolo VI - Norme finali

Articolo 24 - Cariche associative

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica dell'Associazione.

La carica di Probiviro e di Revisore contabile è incompatibile con ogni altra carica dell'Associazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli Associati Effettivi, fatte salve quelle di Revisore contabile e Probiviro.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente i soci devono possedere i seguenti requisiti:

- a) rappresentanza di impresa in posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante;
- b) parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale dell'Associazione solo per l'elezione del Presidente;
- c) l'assenza di cause ostative come individuate dal Regolamento di attuazione dello Statuto di Confederazione Altragricoltura.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Articolo 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dello Statuto di Confederazione Altragricoltura e del relativo Regolamento di attuazione per quanto compatibili.

Articolo 26 - Norme transitorie, avvio e semplificazione

Per garantire l'avvio, sviluppare l'adesione e consentire la prima fase della vita dell'Associazione Rete PerlaTerra è consentita una procedura di semplificazione nella definizione degli organismi dirigenti e statutari.

In fase di costituzione è consentita una fase preliminare che non può in nessun caso superare il periodo di dieci mesi dal deposito dell'Atto Costitutivo che, su delibera e delega della Confederazione Altragricoltura Alleanza per la Sovranità Alimentare, può tenersi alla condizione minima di prevedere: l'elezione del Presidente, del Tesoriere, del Direttore e di due Vice Presidenti. Questo organismo, definito "Consiglio di Presidenza Provvisorio", provvede a tutti gli adempimenti costitutivi comprese le iscrizioni agli Enti e Agenzie di legge, all'apertura di Conti Correnti, alla composizione della base associativa predisponendo i registri degli Associati Effettivi e degli Associati Aggregati.

Entro dieci mesi dal deposito dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Associazione, il Presidente, nelle forme previste dallo Statuto, convoca l'Assemblea degli Associati formulando una proposta di composizione degli organismi da sottoporre al voto e presentando un piano operativo per i quattro anni successivi.

In questo periodo transitorio, le funzioni del Collegio dei Probiviri vengono svolte da una terna di persone indicate dal presidente e votate dal Consiglio di Presidenza Provvisorio.

Tutte le attività dell'Associazione, come l'avvio e la gestione di progetti ed altre attività di sviluppo d'impresa e di reti di comunità e di impresa, sono svolte dal Consiglio di Presidenza Provvisorio che, a tal fine, apre conti correnti, sottoscrive contratti e attiva collaborazioni nella pienezza delle sue funzioni e secondo le necessità.

Ai fini del computo della rieleggibilità degli organismi questo periodo iniziale non è computato.